

**ACCORDO INTEGRATIVO
PER IL PERSONALE NON DIRIGENZIALE
DELL'ISFOL
- ANNO 2011 -**

gale
h
su
Q
R

ISFOL
ISTITUTO PER LO SVILUPPO DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE DEI
LAVORATORI

Il giorno 13 MAR. 2014 presso l'ISFOL in Roma tra:

la delegazione di parte pubblica, composta da:

Prof. Pietro Antonio Varesi

P. Varesi

Presidente

Avv. Paola Nicastro

Paola Nicastro

Direttore Generale

ed i rappresentanti delle seguenti Organizzazioni Sindacali di categoria nelle persone di:

Stato Torresi

FIR CISL

Giuseppe Melore

UILPA RUA

Paola

FLC CGIL

ANPRI

USB PI

in sede di contrattazione integrativa nazionale di Ente,

- visto il decreto legge n. 78/2010 recante "Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica", convertito con modificazioni nella legge 30 luglio 2010 n. 122, con il quale l'Istituto per gli Affari Sociali (IAS) è stato soppresso e le relative funzioni ed attività sono state trasferite all'ISFOL;
- visto il Decreto interministeriale del 18 maggio 2012, emanato ai sensi dell'art. 7, comma 15, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, concernente l'individuazione delle risorse umane, strumentali e finanziarie dell'ex Istituto per gli Affari Sociali (IAS);
- visto l'art. 5, comma 4 ter del decreto legge n. 76 del 28 giugno 2013 convertito in legge n. 99 del 9 agosto 2013, con il quale viene conservato al personale ex Ias sino al 31/12/2011 il trattamento accessorio in godimento presso il soppresso Istituto per gli Affari Sociali;
- vista la delibera del Consiglio di Amministrazione n.21 del 28.12.2010 con la quale, in sede di approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2011, sono state previste le risorse per il trattamento accessorio del personale di ruolo;
- vista la nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica – DPF 0059332 P_417.1.14.5. del 28.12.2013 e del Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato MEF- RGS-Prot.105671 del 19.12.2013 di approvazione dell'Accordo di seguito riportato;

si è convenuto con le OO.SS. di procedere al presente Accordo per l'anno 2011, unificando i fondi dei due Enti.

Paola
Stato
Melore
Paola

SEZIONE I – Ricercatori e Tecnologi

Art. 1

Indennità valorizzazione professionale e oneri specifici

Le parti convengono che ai fini della remunerazione dell'Indennità di Valorizzazione Professionale sono da considerare gli importi mensili riportati nella tabella G dell'art.15 del CCNL quadriennio normativo 2006-2009, biennio economico 2006-2007.

La remunerazione dell'Indennità per Oneri Specifici connessi all'esercizio dell'attività di ricercatore e tecnologo di cui all'articolo 8, CCNL 3.5.1998, II biennio economico, nell'ambito delle risorse individuate, prende in considerazione l'effettivo espletamento di prestazioni effettuate dal dipendente secondo le indicazioni fornite dall'Amministrazione e convalidato dal Dirigente e/o Responsabile di Uffici/Strutture/Area/Servizi presso il quale il medesimo presta la propria attività, tenendo conto del grado di responsabilità e di impegno profuso.

L'importo complessivo al netto degli oneri è rispettivamente pari a € 207.872,20 per l'Indennità di Valorizzazione Professionale e a € 619.481,17 per l'Indennità Oneri Specifici.

Quest'ultimo importo è determinato nel pieno rispetto di quanto previsto dall'art. 9, comma 2 bis, DL 31 maggio 2010, n. 78, convertito nella legge 30 luglio 2010 n. 122, recante "Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica".

SEZIONE II – Livelli IV-VIII

Art. 2

Fondo per la retribuzione accessoria del personale inquadrato nei livelli IV-VIII

Le parti prendono atto che il fondo per il finanziamento della contrattazione integrativa del personale dipendente inquadrato nei livelli IV-VIII al 31/12/2011, a seguito dell'unificazione dei fondi dell'Isfol e dello Ias è determinato in € 3.062.855,21, al netto degli oneri. Tale importo è determinato nel pieno rispetto di quanto previsto dall'art. 9, comma 2 bis, DL 31 maggio 2010, n. 78, convertito nella legge 30 luglio 2010 n. 122, recante "Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica".

Art. 3

Indennità Ente mensile e annuale per l'anno 2011

Le parti convengono che, in applicazione dell'art. 11, comma 2, CCNL 2006-2009, biennio economico 2006-2007, la spesa complessiva, al netto degli oneri, per l'Indennità di ente mensile è pari a € 2.033.361,22 e per l'Indennità di ente annuale è pari a € 467.915,49.

Art. 4
Fondo per la remunerazione di Indennità di responsabilità e di Indennità di posizione

La quota di risorse di cui all'art. 2 da destinare all'attribuzione dei trattamenti accessori legati all'effettivo svolgimento di attività che comportino l'assunzione di specifiche responsabilità è determinata per l'anno 2011, in complessivi € 56.083,71, ai sensi dell'articolo 7, comma 5 del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i. e dell'art. 43, comma 2, lettera b) del CCNL 1994-1997.

Il fondo è destinato alla remunerazione delle indennità, in relazione all'attuazione di quanto previsto dai diversi documenti di Programmazione, attribuite con atti formali e segue le stesse modalità di individuazione, corresponsione e criteri contenuti nell'allegato all'accordo integrativo del personale non dirigenziale dell'anno 2010.

Inoltre il fondo è destinato a remunerare anche n. 1 (una) indennità di posizione calcolata ai sensi dell'art. 46 del CCNL 1994-1997 e successive modifiche ed integrazioni di cui al comma 5 dell'art. 5 del CCNL 1998-2001, II biennio economico per un importo pari ad € 2.000,00.

Art. 5
Produttività individuale e collettiva

Le parti convengono di destinare la parte residua del fondo ai sensi dell'art. 43, comma 2, lettera e), CCNL 1994-1997. La produttività individuale e collettiva verrà attribuita secondo criteri coerenti con le competenze proprie del profilo e livello di appartenenza e sarà erogata sulla base di criteri di premialità, secondo la vigente normativa.

Per l'anno 2011 la quota del fondo verrà ripartita in relazione ad un giudizio sull'attività svolta dal dipendente sulla base dei documenti di Programmazione (Piano triennale, Piani annuali FSE, Progetti Strategici ecc.) formulato dal Dirigente e/o Responsabile di Uffici/Strutture/Area/Servizi presso il quale il medesimo ha prestato la propria attività, tenuto conto del numero dei beneficiari in servizio nell'anno di riferimento.

A gravare su questo fondo sono anche i finanziamenti destinati alla remunerazione delle posizioni economiche S1, S2 e S3 in essere, nonché le risorse – derivanti dal Fondo ex art. 43 del CCNL 1994-1997 pari ad € 140.000,00 destinate alla remunerazione delle prestazioni straordinarie da attribuire, in presenza di specifiche motivate e circostanziate esigenze di servizio, nei limiti massimi previsti dall'art. 28, comma 3 lett. o) e p) del CCNL 2002-2005.

SEZIONE III – Disposizioni comuni a tutti i profili

Art. 6
Tempi determinati

Ai sensi dell'art. 20, comma 2, CCNL 1998-2001, biennio economico 1998-1999, il trattamento giuridico ed economico previsto nel presente accordo per il personale di ruolo verrà riconosciuto anche ai dipendenti con contratto a tempo determinato e si applica con le stesse condizioni e modalità e secondo i parametri congruenti al numero di personale e ai livelli di inquadramento. Si precisa che gli oneri per tale personale sono totalmente a valere sulle risorse del Fondo Sociale Europeo, ovvero di altri fondi non a carico del bilancio di funzionamento dell'Ente.

AS
GR
R
h
Ⓟ

Letto, confermato e sottoscritto.

Delegazione di parte pubblica:

Prof. Pietro Antonio Varesi

Avv. Paola Nicastro

Presidente

Direttore Generale

*francesco | an.
Paola Nicastro*

Organizzazioni sindacali:

[Signature]

[Signature]

[Signature]

FIR CISL

UILPA RUA

FLC CGIL

ANPRI

USB PI



USB P.I.
RICERCA
Unione Sindacale di Base

Via dell'Aeroporto 129 - 00175 Roma
tel. 06762821 - fax 067628233
pubblicoimpiego@usb.it - www.pubblicoimpiego.usb.it

NOTA A VERBALE
agli integrativi 2011/2012

In riferimento ai Contratti Integrativi per le annualità 2011 e 2012 già sottoscritti in bozza a novembre dello scorso anno, USB P.I. dopo approfondito riesame dei provvedimenti, ritiene di dover ritirare il proprio assenso a tali accordi in quanto l'art. 1 che disciplina l'erogazione dell'Indennità Oneri Specifici a ricercatori e tecnologi, introduce quegli elementi "meritocratici" che richiamano direttamente la cosiddetta riforma Brunetta (L. 150/2009) sempre avversata.

USB P.I. - ISFOL ritiene inaccettabile che la remunerazione dell'Indennità per Oneri Specifici sia assoggettata a non meglio identificate indicazioni fornite dall'Amministrazione e per questo motivo ritiene non ci siano le condizioni necessarie per poter sottoscrivere gli accordi stessi.

USB P.I. - ISFOL

Enrico Mari